

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1180)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 23 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, stabiliva che il pagamento delle imposte dirette è ripartito in sei rate bimestrali uguali, scadenti al giorno 10 dei mesi pari, da febbraio a dicembre. La stessa disposizione è stata riportata nell'articolo 184 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Con circolare 17 novembre 1930, n. 12580, a causa della depressione economica manifestatasi a seguito degli eventi dell'anno precedente, il Ministero delle finanze autorizzò la ripartizione delle annualità arretrate di imposte, in due parti uguali, da iscriversi a ruolo in due anni successivi; in sostanza il pagamento delle imposte per annualità arretrate fu ripartito in dodici rate, anziché nelle sei previste dal citato articolo 23.

Numerose altre circolari sono state successivamente emanate per disciplinare la concessione delle maggiori rateazioni, a se-

conda delle situazioni contingenti, che suggerivano di temperare con idonei accorgimenti il rigore della riscossione nelle ordinarie sei rate.

Con decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72, concernente il decentramento dei servizi del Ministero delle finanze, si è pervenuti ad una disciplina legislativa della materia.

L'articolo 17 del menzionato decreto ha riconosciuto all'Intendente di finanza la facoltà di concedere, in sede di riscossione, maggiori rateazioni nel pagamento delle imposte dirette per annualità arretrate, fino ad un massimo di dodici rate ed al Ministero delle finanze di superare tale limite.

È però ormai necessario regolare gli effetti economici del prolungamento della rateazione dei carichi arretrati nei riflessi del bilancio.

In realtà, quando il debitore di imposte dirette ottiene dallo Stato creditore la facoltà di soddisfare con dilazione il suo debito tributario, non v'è ragione per non pretendere il pagamento del debito e di una somma addizionale compensativa del ritardo; così come avviene già in materia di imposte indirette; (articolo 92 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, in materia di imposta di registro; articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 in materia di imposta di successione; articolo 46 del decreto legge luogotenenziale 9 gennaio 1946, n. 2, in materia di imposta generale sull'entrata); e ciò anche ad evitare che alle richieste di maggiori rateazioni di pagamento si addivenga senza seria giustificazione e sotto l'incentivo della gratuità di esse.

Naturalmente, la diversa natura delle imposte dirette non consente che i criteri e le modalità che regolano la concessione delle agevolazioni di pagamento in materia di imposte indirette siano integralmente adottati: quindi, non può riconoscersi in ogni caso il diritto del contribuente ad ottenere maggiori rateazioni dei tributi diretti, ma l'agevolazione deve essere subordinata all'accertamento delle reali difficoltà del contribuente ad assolvere al pagamento nelle normali sei rate; l'agevolazione, poi, deve essere riferita ai soli carichi relativi alle annualità arretrate, sia pure da scadere, restandone escluse le annualità correnti e tutti quei tributi, come ad esempio, le imposte sulle società e sulle obbligazioni, per i quali è previsto per legge il pagamento in unica soluzione.

Inoltre, non è possibile richiedere per il perfezionamento dei provvedimenti agevolativi la stipula di appositi atti di sottomissione, al fine di evitare intralci in un servizio che deve svolgersi celermente nè possono consentirsi dilazioni superiori, nel massimo, ai tre anni (diciotto rate bimestrali) per non procrastinare troppo a lungo la realizzazione di entrate normali e ricorrenti nel bilancio statale.

* * *

Un cenno a parte merita la diversa questione del ritardo con il quale, in caso di ret-

tifica della dichiarazione o di accertamento d'ufficio, la maggiore imposta o l'imposta conseguente all'azione dell'amministrazione vengono iscritte nei ruoli. In questi casi, si verifica obiettivamente un ritardo nella percezione delle imposte dirette e si verifica altresì una effettiva disparità di trattamento tra i diversi soggetti.

Non è cioè dubbio che, mentre il soggetto che ha presentato la dichiarazione, accettata dall'amministrazione, soddisfa alle normali scadenze il debito, liquidato sulla scorta della dichiarazione, chi la dichiarazione non ha presentato o ha subito una rettifica da parte degli uffici, soddisfa con ritardo il suo debito o il maggior debito. Nella specie, indipendentemente dalla irrogazione delle sanzioni, la parità di trattamento si ristabilisce, per effetto delle norme del disegno di legge, con una congrua maggiorazione del debito, soddisfatto con ritardo.

Va sottolineato che la maggiorazione del debito torna applicabile per il solo fatto del ritardo, in quanto l'importo da pagare è rimasto nella disponibilità del debitore, indipendentemente dai motivi del ritardo stesso o dal comportamento del soggetto d'imposta.

La stessa situazione si presenta nei casi in cui l'imposta, in luogo di essere iscritta a ruolo, debba essere versata direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale ed il debitore ometta in tutto o in parte il versamento alla scadenza stabilita dalla legge.

* * *

Nel quadro dei provvedimenti sopra accennati, che hanno riguardo al vantaggio ritratto dal contribuente per effetto del ritardato pagamento delle imposte dovute, deve considerarsi anche, per evidenti ragioni di equilibrio, il danno che il contribuente riceve nell'ipotesi di ritardo da parte dell'amministrazione nella liquidazione dello sgravio di imposte indebitamente pagate.

Si può verificare, infatti, che gli uffici provvedano a distanza di tempo ai conguagli delle iscrizioni a ruolo effettuate a norma degli articoli 175 e 176 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Se, in base all'ac-

certamento definitivo, risulta che è stata anticipata una somma superiore a quella dovuta, è giusto che il contribuente sia indennizzato con criterio analogo a quello adottato per l'ipotesi inversa.

* * *

Al conseguimento dei fini sopra enunciati è rivolto il presente disegno di legge con il quale il testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, viene integrato con cinque nuovi articoli (articolo 1).

Di dette nuove disposizioni l'*articolo 184-bis* prevede la maggiorazione del 2,50 per cento sull'imposta la cui iscrizione a ruolo derivi dall'omesso versamento in tesoreria, ovvero da omessa, incompleta o infedele dichiarazione. La maggiorazione è dovuta nella misura anzidetta per ogni semestre di ritardo, escluso il primo che può considerarsi non imputabile al contribuente in quanto necessario per le operazioni di liquidazione dell'imposta e di formazione dei ruoli. In caso di contestazione dell'accertamento, il contribuente può chiedere, nel ricorso alla Commissione distrettuale, di essere iscritto a titolo provvisorio nei ruoli per l'intero ammontare del reddito accertato, in luogo della metà stabilita dall'articolo 175, lettera a) del citato testo unico. In tal caso, la maggiorazione resta limitata soltanto ai semestri per i quali essa, eventualmente, si sia già maturata.

L'*articolo 184-ter* disciplina la facoltà dell'amministrazione di accordare un prolungamento della normale rateazione del debito tributario, escluso quello che concerne il periodo d'imposta in corso ovvero le imposte sulle società e sulle obbligazioni (che devono essere sempre pagate in unica soluzione), nonchè quello che riguarda il versamento di imposta che il soggetto deve avere trattenuto, nei casi previsti dalla legge, sui redditi corrisposti a terzi.

Con l'*articolo 184-quater*, si prevede, in relazione al beneficio concesso al debitore, una maggiorazione dell'imposta che viene ad essere pagata dopo l'ultima rata di normale

scadenza e la maggiorazione è determinata nella misura del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre di dilazione, in modo da limitare la convenienza per il contribuente a protrarre nel tempo il soddisfacimento del debito. È inoltre previsto che, qualora il beneficio della maggiore rateazione venga a cadere per insolvenza o ritardo nel pagamento di una rata, la maggiorazione resta dovuta soltanto per le rate già scadute. L'ultimo comma dello stesso articolo intende evitare l'alea che, attraverso la dilazione, decadano i privilegi stabiliti dal Codice civile, che assistono la riscossione dei tributi: tali privilegi vengono, pertanto, estesi a tutto il periodo della dilazione sino al pagamento del debito. In sostanza, si è resa applicabile ai tributi diretti una norma vigente per i tributi indiretti espressamente prevista dalle relative disposizioni legislative già richiamate.

L'*articolo 199 bis* disciplina l'indennizzo a favore del contribuente per il ritardato sgravio di imposte pagate e successivamente riconosciute non dovute; il criterio adottato corrisponde a quello dell'*articolo 184-bis*, relativo all'ipotesi inversa. Anche per questi casi si è lasciato il margine di un semestre per il compimento delle operazioni spettanti all'ufficio; decorso tale periodo, l'indennità a favore del contribuente si liquida in ragione del 2,50 per cento, per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo.

L'*articolo 275-bis* è la necessaria conseguenza delle precedenti disposizioni. I tributi di enti diversi dallo Stato che si iscrivono nei ruoli delle imposte erariali, seguono le sorti di queste ultime circa le modalità di pagamento e gli eventuali sgravi, in quanto si applicano con riferimento alla stessa base imponibile. Poichè il ritardo nella esecuzione degli sgravi è imputabile all'amministrazione finanziaria, sembra giusto che l'indennità spettante al contribuente anche per i tributi non erariali faccia carico allo Stato, il quale, per contro, deve introitare a titolo compensativo le maggiorazioni che vengono applicate su tutto il carico tributario.

* * *

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che le disposizioni in esso contenute debbono avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È da rilevare che la maggiorazione di cui all'articolo 184-*bis* è applicabile solo alle ritardate iscrizioni a ruolo concernenti le dichiarazioni da presentarsi dal 1° gennaio in poi dell'anno anzidetto, perchè, altrimenti,

si verrebbe a dare alla norma stessa un effetto retroattivo, mentre per il ritardato versamento di imposte alle Sezioni di tesoreria, deve aversi riguardo unicamente alla data del primo gennaio.

La maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione (articolo 184 *quater*) e l'indennità per ritardato sgravio di imposte pagate (articolo 199 *bis*) si applicano con riguardo alle agevolazioni e, rispettivamente, al riconoscimento del diritto allo sgravio verificatisi dal 1° gennaio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 184 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 184-bis.

(Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo).

Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli in cui vengono iscritte le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate, ovvero dalla data in cui le imposte medesime si sarebbero dovute versare alla Sezione di tesoreria provinciale, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal titolo XI, a carico del contribuente che abbia ommesso la dichiarazione o che l'abbia presentata incompleta o infedele, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle imposte e sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione.

La maggiorazione calcolata dall'ufficio delle imposte è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della maggiore imposta cui si riferisce.

È in facoltà del contribuente di richiedere, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, con le maggiorazioni semestrali del 2,50 per cento maturate, restando esonerato dalle

maggiorazioni relative ai semestri successivi ».

« Art. 184-ter.

(Prolungamento della rateazione).

L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 18 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi d'imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

La disposizione del primo comma non si applica per le imposte da iscrivere nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 183 ».

« Art. 184-quater.

(Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione).

Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento dell'imposta ed è riscossa con gli aggi relativi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 184-ter, la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

I privilegi generali e speciali, che assistono le imposte dirette, sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche la maggiorazione prevista nell'articolo 184-bis e nel presente articolo ».

« Art. 199-bis.

*(Indennità per ritardato sgravio
d'imposte pagate)*

Il contribuente che, in applicazione degli articoli 175 e 176, sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare d'imposta superiore a quello definitivamente stabilito per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, ad un'indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero, escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'elenco di sgravio.

L'indennità è liquidata dall'ufficio delle imposte sullo stesso elenco di sgravio ».

« Art. 275-bis.

*(Maggiorazione dei tributi di enti
diversi dallo Stato)*

Le maggiorazioni previste dagli articoli 184-bis e 184-quater e l'indennità di cui all'articolo 199-bis, sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico dell'erario, anche per i tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta erariale ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.